RELAZIONE del CANCELLIERE del

Sig.r D.re CWUSIDICO
STEFANO OMACCINI

## Comprovante:

LA SOGGEZZIONE DEGLI UTENTI SUPERIORI AL PONTE DI VEDANO
a l REGIO UFFICIO d'OLONA
con gli ATTVI della CAUSKA
coisuddetti UTENTI

(colle notizie dall' a n n o I 5 4 I all'anno I 7 7 5)

Dalla Cartella N° dell'ARCHIVIO del FIUME OLONA in CASTELLANZA

Dovendo io formare per adempimento del rispettato incarico di Vs.Ecc. e a seconda del desiderio dei Nobili Sigg. DINDICI del F.O. la serie d'un fatto cronologico da me proposto, in vista dei Memoriali rassegnati a S.A.Reale dalli Nobili sigg.Delegati degli Uf tenti superiori al Ponte di Vedano e diretto a mattere in chiarimen to le provvidenze, che in seguito al disposto dalla LEGGE PROVINCIALE delle N.C. al Tit. de Off.o Commo, et Jud. Flum. Olon. e prima come dopo la Transazione 7 Waggio I6IO ,stipulata alla Regia Camera ,vennero date dall'Ecc.mo Senato, e dai Magnifici signori Consrv.ri 10 Delegati, anche per esecuzione dé pressanti superiori Ordini Governativi con tutto l'avvenuto da più di due secoli insino al presente colli suddetti Utenti superiori, mi ero lusingato di esporlo quanto più ristretto e laconico. Ma perché dedotto alla comune intelligenza riescusse anzi più sem Kaplice, e chiaro, ed al possibile senza intoppi né equivoci, né appannamento d'oscurità comparire più estesa e diffusa la luce del vero desunto, ed avvaloratm dagli originali Atti, e Documenti dell'Archi vio di questo R° Uff., previo il diligente e laborioso riconoscimen to di tutte le scritture delle filze in esso giacenti, fatto altresì ed in appresso di quelle, che furono giuntate per antecedenti dal già egregio Sig. Avv. Fiscale d. CARLO de FELBER, e da me recupera y e dopo la di lui promozione alla Cattedra Senatoria, così gli voglio credere, che, posto l'enunciato fatto sotto il purgatissimo discerni mento di Vs. ecce., e trovando qualche difetto di superfluità, o pro 🌃 lissità, si degnerà di benignamente condonarlo, e attribuirlo al mio combo talento, e al timore che il ridurre in iscorcio, od esile compendio segnatamente le contese giudiziali delli ridetti UTENTI SUPERIORI mi potesse rendere sospetto, o manchevole nella dovuta esattezza. Comunque sia l'incorso difetto (salva la sostanza ) sotto l'ombra 30 sicura e felice del grazioso compatimento dell'Ecc. Vs. mi fò corag- NUOVE COSTITUZIONI gio a rappresentare come, stabilite, e firmate il 17 AGOSTO 1541 I54I le NUOVE COSTITUZIONI ( N.C.) di questo Dominio dall'Imperatore CARLO V°, d'immortale memoria, e dedottesi all'universale notizia d" suoi fedelissimi Vassalli e Sudditti, colla GRIDA del giorno 3 35 Ottobre, di S.E. il Marchese del VASTO, allora Governatore, pubblicata il 5 dello stesso mese, dopo tre anni e cinque mesi , cioè L'anno I545 - 2 Marzo per solenne Decreto di S.E. il Sig. FERANDO I545 GONZAGA, succeduto al governo, furono delegati li Magn.ci Sigg.ri DECRETO UN FERANDO GONZAGA NICOLO' BELLONE, Cesareo Senatore di Milano, GIOVANNI BATTISTA AL-40 BRIZIO senatore di Mantova, e GIOVANNI DUARTE dei Sigg. Maestri delle KXXXXXXXX 🕰 CESARET ENTRATE, a conoscere sopra tutti li Fiumi, Navilii, ed acque 🛤 le ragioni si del Fisco, come dei Particolari, contro il medesimo, e quelle intese, e discussre , farne alla stessa Ecc. Waa relazione con loro parere, li quali con loro Grida dé 6 Marzo I548 pubblicata I548 4 nel successivo g. IO ordinarono a chiunque pretendente in qualsivoglia modo usare, godere, e servirsi delle acque dei descritti Fiumi, fra i quali l'Olona, dovesse nel termine di giorni 20 prossimi, dopo la pubblicazione, comparire, ed in iscritto dare, consegnare, e produrre e ogni loro richiesta, e pretenzione coi loro PRIVILEGI, RAGIONI, e SCRITTURE autentiche sotto comminatoria che, passato do termine, non PRESENTAZIONE PRIVILEGI 2 sarebbero più ammessi, e si intenderebbero esclusi da ogni loro ragione che avessero, o pretendessero attere

"I553

Avanti essi Cesarei Commissarii, in seguito alla produzione dei PRI-4 VILEGI, TITOLI, e preteso immemorabile posesso daglibutenti d'Olona in contradditorio dol R& Cesareo Fisco, vennero rispettivamente fatti molti atti, e costrutti diversi Processi, ma più vigoresamente fu sostenuto dalli Nobb. Dindici la causa comune ( come si vedrà secondo l'ordinata S'serie dei tempi in appresso, ( sino alli 5 Maggio I563 ) in cui per Sovrane Lettere del RE FILIPPO IIº ripigliò nella soggetta materia dei MIZIO LITE Fiumi, ed acque il cessato Magistrato Straordinario l'ordinata sua Giurisdizione. Intanto

L'anno I553 alli 27 di Settembre nell'ora di terra, presiedente alto la conservazione dell'Olona l'amplissimo sig. Senatore d.MARCO ANTONIO CAIMO, il R° GIUDICE e COMM° CORNELLIO ATTELANO, fattane parola colli prefati Mag.ci SS.Comm.ri Generali esarei Delegati alle Acque di questo Dominio, presenti gli Egg. Sigg. Avv. GIOVANNI GIUSSANI e Sindaco GIUSEPPE ANNONE, Cesarei Fiscalt, sul merito del processo, già da gran tempo contestato, e conchiuso ad istanza del Nob. BICOLO' CASTI-GLIONE dP da Roma, contro li GIOVANNMARIA dé RAVARITI, denominato il BEBLIA, e FRANCESCO appellato il Piccinino, con sua ordinazione dichiarò in per lo passato; come in future, esser lecito al detto NICOLO! PRIVILE41 CASTIGLIONE, e alli suoi Massari e Fittabili servirsi, e godere del UTENTI SUPER beneficio delle acque dé Fonti nascenti nelli di lui beni, situati nel terro di VEDANO ( Pieve Castelseprio) in vicinanza del suo MOLINO ove dicesi alle FONTANELLE, per irrigare e far irrigare tutti li suci beni , con questa Legge però che prima d'ogni altra cosa esso Nicolò fosse tenuto far costruire sopra li detti suoi beni li soratori op-ور portuno, da collocarsi per lo stesso Regio Giudice Commo, alla forma degli ordini, cosicché le acque degli enunciatio FONTI, dopo l'irrigazione petessero liberamente decorrere nel Fiume Clona, e fosse ancora obbligato far purgare in ciascun anno li detti di Lui FONTI a sue proprie spese, e fosse altresì lecito allo stesso Nicolò, e suoi Agenti, anco di propria autorità, il far rimovere qualsisieno impedimenti, si fatti come da qualsivogliano persone, impedimenti le suddetta irrigazione e divertenti li decordi d'esse acque al detto Questo special obbligo annuale di far purgare le PONTI, che non sono pochi, e assai PERENNI superiormente al Ponte di Vedano, e della restituzione delle loro acque nel modo, come sopra dichiarato in chi sia successivamente passato, ed a chi al presente dovrebbe spettare si osserverà gradatamente più abbasso.

All'accennato ampl.mo Sen. CAIMO, essendo succeduto il Senatore d. GIOVANNI BATTISTA RAINOLDI, fece egli secondo la mente dell' Ecc. SENA-TO misurare dall'ing; BERNARDO LONATO, tutte le BOCCHE e BOCCHELLI, GRUPA MONTC e con previo EDITTO I5 Marzo I565, non mancò di zelo, perché si eseguisse I565 dagli Utenti la comandata loro modellazione, ma venendo poi surrogato dil Molto Magnifico Senatore D. GIROLAMO MONTI? informato dei sconcerti, corrutele, abusi, ed usurpazione ...

L'anno 1571 alli 27 di maggio si trasferì unitamente al R° Comm° GIOVANNI FR?CO CERNUSCHI, Cancell. Prov. GIOVANNI PIETRO CARCANO, Ingegneri Coll.ti e R° Camerali CARNERALI, STEFRINO LODI, DIONIGI FER-RARIO, DOMENICO LONATI, colli campari del Fiume alla visita della Fonti, Fosse, Acquedotti, e Paludi, esistenti in diversi Pazti e luoghi situati nelli Territori di CASTIGLIONE sotton e di VEDANO, al dì sopra del Ponte ed in altre parti circostanti.

Avuti il giudizio dei mentovati idraulici, e fattane parola al SUNATO Ecc.mo, non solo delle risultanze di detta visita, ma nacora delli disordini, che occorrevano nel do FIUME, avendo il supremo

1511

3

I575

Tribunale si dovessero togliere al possibile gli stessi disordini, e gli abusi, e che per modo di provvisione si modellassero le bocche sopra di esso Fiume costrutte, senza però la loro approvazione, a tal effetto

American Samerican (2005) with the Commission of the Commission of

L'anno I575 I4 Maggio il sempre lodato Ministro Cons.re deputò con Sua ordinazione il suddetto DIONIGI FERRARIO, ing. Cam. e della Città di Milano, a dover assistere alla surriferita modellazione delle Bocche sul d' Fiume, a spese degli utenti nelli modo, e forma, seguenti

Che tutte le Bocche si avessero a ridurre in fregio, e sopra la riva, dichiarando il fondo d'Olona, essere il Nervile delli MOLINI e l'altezza delle Solie delle Bocche dal fondo, o sia nervile dovesse rispettivamente regolarsi, cioé

Dal luogo della CASTELLANZA, andando in su la solia della Bocche dovess'essere registrata ad eguale livello del nervile. Dalla CASTELLANZA sino a NERVIANO, più alto del nervile, come sopra Tavole 4

Da NERVIANO abbasso la solia più alta come sopra t. 12 Le dette Bocche poi dovessero essere costrutte colle solie, e stivi di vivo, e colle spalle rette alle grossezze e misure prescritte, Tromba col coltellato in piano e senza caduta.

Tutt'esse Bocche dovessero avere li loro Soratori, per li quali le acque, dopo l'irrigazione dei prati convenevoli, per concessioni, o ragioni, o privilegi, avessero ritornare all'Olona.

Queste regole però s'avessero ad osservare colle riserva delle Ragioni del Fisco, del Pubblico, e dei Privati, cosicché per dette modellazioni non s'intendessero esse Bocche, e ragioni di tenerle ed irrigare i loro Beni, approvate, ne sopra di quelle, fatà ta alcuna dichiarazione e non altrimenti.

Finalmente stabilità la tassa delle DIETE, dovute agli officiali assistenti, in ragione di L. II. 18. - è per ciascuno d'essi, colla
esecutività Camerale, contro gli utenti renitenti, e contumaci
al pagamento, oltre l'interramento delle Bocche e privazione dell'isso delle acque e le pene comminate nelle Gride, dichiarò altersì, che; dopo avvisati gli utenti, per l'acconciamento, non
avessero preparato gli opportuni materiali in modo, che li Maestri, ed altri non potessero lavorare, ciò nonostante fossero
ten ti gli Utenti alla spesa giornale, come se avessero operato.

Aveva il succennato Magistrato Stzaordinario, ad istanza del Fisco, nel predetto anno 1563 , diffidati universalmente per generale PROCLAMA in data 3 Luglio , ciascun utente dé Fiume, Laghi, Navillii, ed acque Regali, ma poi essendosi da ignoto Notificante preso di mira il Fiume Olona,

L'anno I593 il 3I Luglio fu abbassato dal Governo allo stesso Magistrato suo superiore DECRETO, col quale incaricò di ricevere la notificazione da farsi circa le usurpazioni delle acque del Medo F.O., e di procedere secondo gli Ordini, e con altri del 3 Ot. tobre stesso anno, di passare alla pronta spedizione di detta causa?.—

Quindi, mandato alla visita del Fiume le spett. Questore MENDOZZA a riconoscere, coll'epera di Perito, le Bocche, e a prendere le misure delle Acque

L'anno I594 il 30/6 furono per editto articolare, ecciatti li Nobili Sindaci, ed anco in specie li singolari Utenti, a dovere nel termine di giorni etto, avere esibito li Pretesi Privilegi, Ragioni e Titoli, sotto pena della privazione dekk'uso delle

DISPOSIZIONI PERLE DIETE

(1563)

(1593)

VISITA el FIUME Questou MENDOZA

I594

200

30

Acque, per le che riassunta dal Fisco con maggiere attività la LITE, centinuò queste non senza contese giurisdizionale cel SENATO Ecc.me sestenuta fortemente dalli Sindaci della CITTA di MILANO, eppenenti di essere l'Olena fiume pubblico, e non regale sino al I6IO, in cuin fu tratta, e conchiusa L4INFRASCRITTA TRANSAZIONE.

L'ahno I602 il 20 Aprile, con participazione del SENATO, venne fatta GRIDA generale, dal Coser? D. GALLEAZZO VISCONTI, e settoscritta dar R° Commo PIETRO SANCHEZ de ERMILLOS, e controscritta dal Canc.e Prov.le, nella quale il Cap. Io, era proibito a chiunque l'usare delle acque dell'Olona per mede alcune, se non aveva la ragione, e data la sicurtà alla forma degli ORDINI negli atti e nelle mani del Canc.e prescrivendo agli utenti il termine di giorni SEI, depe la pubblicazione, a doverla prestare. Fu precettato POMPEO MARTICNONE di Varese utente superiore al Ponte di Vadane, possessore dei Parti e MOLINO della FONTANELLE, a vedersi condannare nelle pene delle N.C., degli Ordini, e della cita GRIDA, per non avere prestata la sicurtà nel termine prefisso, ma essendo comparso ad esporre le sue difese, e richiesto, a cosa per anco intesa , la purgazione della mora, per ordinazione del giorno 20 susseguente Luglio, fu ammesso dal Rº Giudice, alla purgazione della mora, dichirando che, prestato la detta Sicurtà, alla for ma degli Ordini, non si dovesse molestare.

Nel seguente anno 1603, fu pubblicata altra GRIDA del 28 Aprile, dis ordine come sopra, nella quale, si comandavano che, siccome nonostante GRIDA la modellazione delle bocche fatto nell'antecedente, attese le espurgazioni, e diversioni delle acque e per la siccità della stagione, non potessero li MULINI da NERVIANO abbasso macinare così per provvedere al fent mantenimento del vivere ai Popoli, qualunque Utente, o Persona, in qualsivoglia modo privilegiata doveva fra un giorno dopo la pubblicazione far intergare tutte le Bocche, Bocchelli, Scannoni e Rotture, estraenti l'acqua dal Fiume per BR. 4 di lunghezza, ed in altezza, cosicché non vi potesse penetrare acqua in benché menoma quantità sotto pena di SCUDI 50.- d'oro, da applicarsi alla Regia Camera per ciascuna volta, e per ciascun contraffaciente, ordinata alli Campari la visita di giorno e di notte per denunziare le trasgressioni non solo da loro attualmente riconosciute, ma altresì, che apparissero d'esser state fatte per l'ul+ teriore procedimento di rigorosa giustizia, affinché tutte le acque avessero a serviro per il pubblico beneficio soltanto alli MULINI sino a nuovo ordine.

L'anno I6D6, 1'II Marzo fu compilata sul testo della N.C. la GRIDA generale, stato indipubblicata nel medesimo giorno 27, al dorso della quale visto scritto di mano, e carattere uniformi a quelli delli Capi delle stesse Costituzioni, appuntati in margine d'essa GRIDA cioé:

= Date fuerunt per Ill.mi D.no Conservatori die Jovis 23/2/I6D6, effectus ut in senatu legerentur, et restituta fuere die II/3 sero - =

Lettosi nel SENATO il Memoriale rassegnati al Governo dal Rº Jud?
Commº ANDREA ROBBLES, per li rimedii necessari alli rappresentati
sovvertimenti, corretele confusioni, del Fiume dall'Ecc.za Sua trasmessogli per le convenevoli provvidenze; l'eccelso TRIBUNALE diriggendo; o
al prefato Mag.co Sig.Sen.re VISCONTI, occhiuso in sue REGIE DUCALI LETTERE del 13 Giugno, coll'incarico d'onninamente provvedere secondo la

LITE COLFISCO

**I6I0** 

(1602) GRIDA di GALEAZZO VISCONTI

(I603) GRIDA MODELLAZIONE di BOCCHÉ e PENE

(1606)

(1606)

(1606)

disposizione degli ORDINI, e come avesse stimato convenire, l'avveduto (1600) e saggio MINISTRO CONSERV?re con una Sua preliminare ORDINAZIONE deputò il do Ro Jud. COmmo a fare la VISITA di tutto il FIUME coll'ing. Coll. Visita selling to, e Camerale PIETRO ANTONIO BARCA, eletto per la ricognizione dello BARCA PIETRO ANTONIO BARCA, eletto per la ricognizione dello BARCA PIETRO ANTONIO BARCA, eletto per la ricognizione dello BARCA PIETRO ANTONIO BARCA, eletto per la ricognizione dello BARCA PIETRO ANTONIO BARCA, eletto per la ricognizione dello BARCA PIETRO ANTONIO BARCA PIETRO ANTONIO BARCA, eletto per la ricognizione dello BARCA PIETRO PIET

Fu un proposito eseguita la laboriosa incmbenza presente im Canc.e ProV.le ed assustenti li Campari, come dalla Relazione 24/IO col loro parere fatta dal Conte d? LODOVICO TAVERNA suddelegato, per la morte dem prelodato Cons.re Sen.re VISCONTI; nella carica di conservatore, dal quale essendosi proposta la stessa Relazione nel SENATO, il tutto maturalmente considerato, passò nel gg.I4 immediato Novembre alla Sentenza.

Censuit Senatus ad tellendes omnes novationes, et abusus dictum Flumen per ipsum Mag.cum Cons. res vocatis vocandis, visitandum esse quo tempore magis expedire judicaverit, et omnia in pristinum, et ad forman N.C. esse redigenda, et si aderunt qui alique peculiari jure quidquam intellectis eorum juribus faciendum esse verbum in Senatu ab ipso Mag.co Censervatore, qui postea opportune providebit. Firmatus BELLASIES

SENTEH 2A BELLASIO

I607

L'anno I607 il I5/5 lo stesso vegliante Min. Cons.re per adempiere la mente al Senato, relativo all'incarico dal Governo, come sopra, avendo determinato di fare l'attuale sua visita dal principio sino alla fine dell'Olona, ad effetto di riconoscere col divisato Fisco, e levare tutte le innovazioni, ed abusi, e ridurre il Fiume alla forma delle N.C. fede avvisati con suo EDITTO, pubblicato in VARESE, BIUMO SUPERIORE, ed INFERIORE e MALNATE, ed altri luoghi confinanti akkalunga d'esso Fiume, tutti gli interessati, che si sarebbe incominciata tale visita nel dì 27 e proseguita di giornò in giorno sino a questa Città, acciocché, durante le medesime, ciascun si ritrovasse alli rispettivi Luoghi, sopra i quali pretendevano avere ragioni per ivi allegarle, vedere, e sentire quanto egli volesse eseguire per la riforma, e modellazione.

Terminata la Sua visita, assistita dal Jud. Commo, Cancelliere, Ingegnere, Campari del Fiume, e riferiti all'ecc. TRIBUNALE dallo stesso Min. Conservatore gli errori, ed abusi, ritrovati nell'atto della med.a discussi seriamente l'affare, nel giorno 22 gugno dello stesso anno così fu deciso.

SENATUS censuit ommes Buccas in d? FLUMINE existentes reducendas ad formam prescriptame in Ordinatione per Magn. OliM Sen. MONTIUS diei 15/5/1575. Soratores autem quos vocant fieri debere ad formam N.C. profundos, et in eis nullo pacto impedimenta ulla possupone ad extratundas aques Clusas Molendinorum reducendas ad formam praescriptam ex N.C.: Portas Molendinorum, qua vocant USCHIERE patentes exse debere ad forman N.C., PALLO, et alia quaecunque impedimenta posita in ipsu Flumine tolto debere termine quindecim dierum sub penae Scutorum 25 pro singulo inobbendiente, Fontas praeterea purgaru debere: Quosuum

(1575)

quae autem utentes aquis dicti Fluminis, eis uti debere ad forman traditu N.C. et posthac fidejubere prout et ipsiu N.C. Aqueductur quos vocant, RIALI reduc itidem debere ad formam traditam a N.C. , et CAVO fieri, per ques ad suum locum aque revertantur. Demum eos omnes, qui et Privilegio aliquo pretendunt sibi licere uti aqui dicti Fluminis contra formam dictarum Cost., termino I5 dierum quaecubque jura sua producere debere in manibus detti Mag.ci Cons?ris qui, instructo Processu, ad Senatum referat, ut tandem aliquando introducti abusus fynditus tolli possint; hec omnia autem pubblico EDICTO promulganda esse, ut ommnibusinnesttecat, et Utentes certi sint ipsium Magn.um Cons.rem ex mente Senatus ubi inipso termino I5 dierum predicta adamussim non exequantus, dempta prurgatione Fontius inobbeexpensis omnia esse exenttumm. Firmato MARCHESONIES & .+---

Il I2 Luglio I607 , essenso stata approvata dal Senato la GRIDA GENERALE in conformità della riferita SENTENZA, e del disposto delle N.C. colla specificazione delle rispettive misure, prescritte a tutte 1e BOCCHE e BOCCHELLI dalla precisata ORDINAZIONE del 14/5/1575, fu questa parimente pubblicata in VARESE, ed in tutte le altre Terre adiacenti al Fiume, sino a quezta Città per il totale di lei adempimento, e riforma ordinata dal Governo e dela Senato.

Avevano ricorso allo stesso Ecc.mo TRIBUNALE, ed, ottenute LETTERE supersessorie sino a che non fossero esaminati, prima di fare la relazione della detta visita al Senato, li loro Titoli, dirette al prefato Conte CONSERVATORE, e al JUD?COMMO, ed Ingegnere, LUCREZIA (Lucraia) LAMPUGNANA, e li conti MARCO e fratello DAL VERME, di lei nipoti figki ed eredi di OTTAVIA LAMPHGNANA, e con essi PROSPERO signore di TRECATE MicoRso di e fratelli LAMPUGNANI alla XXXXXXXXXXXXXXX Comparizione fatta il 23/8 dello Lucrezia LAMPUGNANA stesso anno, avanti lo stesso Ministro contraddetto vigorosamente al disposto in dette GRIDE generali, nelli Capitoli riguardanti l'uso limitato delle acque, e la modellazione delle loro Bocche, pretendendo con solenni proteste che a tenore dell'Istromento, e dichiarazione rogato dal fu LAZARO CAJRATE il 8 AGOSTO 1468, e SENTENZA DUCALE del 22/11/1493 autorizzata dal apere del Senato Segreto, non si potesse alterare l'usecontnuò si di giorno come di notte per le loro Bocche all'irrigazione delle loro Terre, Prati, né altresi lo SOLIE delle medesime, state già collemate coi detti Prati, nonostante la predetta Ordinazione dell'enunciato Conservatore MONTE, chiedendone l'edizione in forma autentica per dedurre le loro ragioni in contrario in udienza d'Avvocati, e di doversi mantenere nel possesso, ed uso delle acque del Fiume delle loro dette Bocche negli stato e grado, come allora si ritrovavano e quindi

Lo stesso anno I607 il 30 Agosto seguà la memorabile SENTENZA: "Facto verbo in Senatu Ecc. Med. ni per Magn. cus Senatorem D. Conte LODOVICO TAVERNA Conser.re F.O. de litteris die 27 ejusdem mensis ad sedatis ad preces LUCRETIA LAMPUGNANA, et Consortum petentium nihil rinnovari circa Buccarum reformationem quos habent in do Flumine, et, lectis ipsiis precibus, et litteris, ac proclamata ipsius Mag.ci Cons.ris, et alio Mag.ci q.m Senatoris MONTII pariter ejusdem Fluminis Cons.is anni 1575 ambolus mandato ejusdem Ordiņis 1607

I607 GRIDA per la SENTENZA MARCHESONI (1575)

SENTENZA Ju LUCREZIA LAMPUGNANA (1575)

promulgatis, lectacque etiam declaratione diei 8/8/I468, fatta per JOA-NNEM PETRUM de SEXTO, delegatum a Dicibus Mediolani tradita per ipsomet LAMPUGNANOS quà collaudantur Bucca PRATA, et Soratores dictorum LAMPUGNANORUM tamquam bona Prata, bona Bucca, et Rugia secundum formam Statutorum communis Mediolani, nec non allegata per eordem SENTENTIA DUCIS MEDIOLANI diei 22 Sett. I493, qua illis conceditur JUS irrigandi eromu Prata, et Terrae Singulis diebus, et horis, juxta formam modulationum superinda Factorum, lectis quoque Statutis in materia Buccarum Fluminis Olona et N.C.

Censuit Senatus persistendum esse in jam ordibatis ratione aptationis Buccarum dicti Fluminis, prout in Proclamata continetur, que vero ad usum aquarum singulis diebus, et horis, juxta forman narrata Sententia nihil esse innovandim , nisi perfecto Processu, et facto verbo in Senatu ad formam Ordinationis, jam facta, referente ipso Cons.re TAVERNA, et EDICTI superinde mandato ejusdem Ordinis pubblicati. Firmato Bellarius. &

Nel termine statuito dalla succennata GRIDA GENERALE fecero le rispettive loro comparizioni del giorno 27 antecendente Luglio, NICOLO CASTIGLIONE, GIOVAN GIACOMO BIANCHI Causidico Coll.to, come procuratore del dott. Coll.to e Cav. Pontificio GIOVANNI PIETRO BIUMO, e , con altra del giorno 30 stesso mese, GIOVANNI BATTISTA CASTIGLINE, come procuratore di TOMMASO e PIETRO ANTONIO fratelli DRALLI? asserendo li primi di nullità della detta GRIDA, ne in quelle parti superiori potersi impedire l'uso delle ACQUE alli PADRONI, dei Fonti, come tali fos-UTENTI sero perché nascenti nelli propri loro Beni, e da bui fatti purgare onde potessero servire in ogni modo a loro arbitrio, né la disposizione delle N.C. esterndersi a quelle acque né ivi l'Olona avere il suo principio, ma soltanto al Ponte di Vedano, ove unendosi, tutte le Acque, ricevessero la natural forma, e nome di Fiume Olona, né al disopra competire in d.ti FONTI, ed ACQUE verunaGIURISDIZIONE, appellandosi e protestando.

All'opposto il procuratore delli FRATELLI DRALLI, dicendo che quantunque l'Olona derivasse da tiversi FONTI nelle alture di FRASCHIROLO per la maggior parte nascenti nei loro Fondi, né mai essere state GRI-DE, ed ORDINI, che abbino vietato, né impedito, che servire si potessero delle loro stesse acque ad uso dei loro Molini, e Folle, ed alla libera irrigazione dei loro Prati, massime ritornandosi tutte per natura della situazione nello stesso Fiume, non potendosidivertire altro-UTENTI SUPERE ve per essere ristretto fra le Collino laterali.non sofftire poi li MOLINI e le FOLLE li aggravi, ai quali si vorrebbero sottoposti dalle Grida, ed Ordini, per essere poco reddito, e, rispetto alli pzati, esset re nel quasi posesso libero di usare senza impedimento veruno delle acque del FIUME, e di quelle estrarre nel tempo dell'irrigazione nonostante le Grida e gli ORDini, fatti e pubblicati, avendo un tale possesso, e consuetudine da tempo immemorabile , forza di legge di titolo abile, e di legittima Concessione, a Privilegio anco nei regali, e contro la stessa Regia Camera, e sopra i luoghip pubblici : Dovere anzi la detta CONSUETUDINE restar comprovata e comparire dalle visite per l'addietro fatto dal Signori CONSERVATORI e dalli Libri e Scritture

1507 (1458)

(1443)

APPELLO dus SUPERIORI

GIURISDIZIONE

RIGESO

dell'Officio di facile osservazione, che anche altrimenti dell'opportunità, si sarebbe verificato, conchiude do pertamble, e addimandando dichiarassi le dette Grids nulle, ed invalide a loro pregiudizio, né comprendere, e vincolare essi Comparenti, come sopra, né poter contrb di loro sortire alcun effetto per detti Molini, Folle, Prati, né essere tenuti ubbidire al disposto nelle medesime, anzi doversi togliere, e rivocare, salva sempre in difetto la ragione di proseguire l'appellazione .-

1601

Non omettendo il Ministro ,tutto intento alla Conservazione del Fiume li mezzi più pronti e conducenti alla stabilita riforma, spedì sotto il g.6 Ottobre al Cancelleire Provinciale G.B.PRANDONI, gli ordini qui descritti colla marginata annotazione e cioé: A dì 6 OTTOBRE 1607

I607

Avendo inteso, che alcuni contro la forma della Grida pubblicata in materia sul F?O? circa alla conciatura delle Bocche non hanno obbedito; però se ne comanda, e soi GIMMBATTISTA PRANDONE, assistente alla modellazione delle Bocche del F.9, che dobbiate, conforme alla sudd.a CRIDA fare spianare, e stoppare tutte le Bocche di colro ,che no hanno preparato la materia per accodarle alla suddetta forma, consegnandole così stopfate alle COMUNITA', nel territorio della quale di trovaranno, acciò non vi si in esse novità alcune.

Di più intimerete li PRECETTI a tutti li Fittavoli e Massari che hando usato delle acque contro dette GRIDE a vedersi a condannare nelle pene contenute in dette GRIDE.

Signat : LUODOVICO TAVERNA

Di più per tale effetto comanderete abli COMUNI, et UOMINI, sopra il Territorio dé quali si trovano dette Bocche che diano uomini, ed altro L'USO JOHINI aggiuto per poter eseguire quanto di sopra, et questo sotto pone de SCUTI SENTO da essere applicati alla Regia Camera, p più all'arbitrio del SENATO, d'essere pagati dagli UTENTI d'esse Bocche. 6 OTTOBRE 1607 - Signat LODOVICO TAVERNA.

DROINS PER delle COMUNITÀ MI laurialle Buch 1501

La marginata annotazione è conseguente

il giorno I3 Ottobre, I607

Io GIOVANNI BATTISTA PRANDONE per rispetto della pena in caso che ave|ssi avuto da consegnare e dar in salvaguardia alcune Bocche adesso, ne feci parola con il sig. PRESIDENTE del SENATO, attesa l'assenza del Sig. CONS.re quale mi disse, che la detts CONSEGNA la dovessi fare alli Comuni, sotto la pena di SCUTI CINQUECENTO.-

(1606)

MANCATA

Il 29 NOVEMBRE seguente, PAVOLO PESSINA di MALNATE, citato ad allegare la cuasa, perché non dev'essere condannato si per l'abusiva contrav venzione delle acque del F.O, ritrovate il giovedì I6/II/I606, e denunciato dalli Campari, come per non aver prestato la sicurtà, prescrit ta dalle N.C., fece la sua comparizione davanti al GIUDICE COMMo, nella SICURTA quale, dopo aver dedotto alune eccezzioni, e motivi, per cui instava d'essere assolto, né più oltre molestare, mediante la comparizione col pagamento di SCUTI I2 ½, rispetto all'abusiva adacquamznto dei prati, e di SCUDI 5, rapporto a la non data sicurtà negli atti, avendolo accet-

tato col pagamento delli detti in tutto SCUDI I72, passò all'ordinazione liberatoria del detto PESSINA, presente ed accettante, dichiarando per

PRESTAZIONE

L'anno I608 il 7/5 fu disposto ed affisso in diverse parti la Cedola per lo spurgo dei FONTI, e formazione di alcune TESTE di SORGENTI superiori ed inferiori al Ponte di VEDANO, così concepita: I608 - Mercoledì 7 Maggio

Avendosi d'ordine del M.to Ill.mo Conte LODOVICO TAVERNA, Rº Ducal Sen.re e ConserV; re del F.O. in conformità dell'ORDINAZIONE dell'Ecc. Senato a spese degli Utenti delle Acque, e delli Possessori dé Prati e Mulini, che sono sopra detto Fiume, da spazzare le Fontane, che scorrono in detto Fiume, con farvi alcune Teste, ed in particolare al disopra del PONTE di VEDANO, vicino al MOLINO del sig.NICOLO' CASTI-GLIONE; al disotto d'sso ponte vicino al MOLINO del sig. FRANCESCO CASTIGLIONE, et finalmente al disotto di BIUMO vicino al MOLINO di ANTONIO FRASCONE, et Costa al di sopra di FAGNANO, ed in tutto conforme alli Capitoli, che sono presso l'infrascritto Cancelliere. Però per parte del sig. CONSERVATORE così istando li signori PROSPE-RO GALLARATO, FRANCESCO PAGNAND, et ALUIGI LAMPUGNANO, tutti e tre SINDICI d'essi UTENTI del FIUME, si dà notizia a qualunque persona che sendosi chi aspiri a detta impresa, compara nel termine di gg. 8 a far la oblazione, che si delibererà detta impresa a chi si troverà aver fatto miglior condizione a beneficio d'essi Utenti. Dati Mediolani die inffrascritto . Signat TABERNA. Sottoscritto JOANNES MAPTA PRANDONUS Not. e Cancellarius

Venne pure contemporaneamente formato il QUINTERNETTO colla spe- | QVINTERNETTO cifica descrizione di tutti, e singoli POSSESSORI dei MULINI, ed altri 1606 Edifici ruotanti, ed utenti dei Prati e Beni, irrigati dalle acque d'O. del Luogo di SANT'AMBROGIO sopra VARESE sino a FAGNANELLO nei Corpi Santi di PORTA VERCELLINA, contandosi allora MULINI II8 con RODIGINI 44I, e PERTICHE IOSIO e T. I2 dé Prati e Beni irrigati colle acque del RODIGINI Fiume Olona, contenuti e dimostrati occularmente nell'enunciato TIPO dell'ing.re BARCA, avvertendo, che fu regiolata la TASSA in TRE CLASSI e cioé:

la PRIMA dal detto luogo di SANT'AMBROGIO sopra VARESE sino a CASTI-GLIONE.

Per ciascuna pertica a ragione di S.3 e per Ciascuna Ruota di Milino , Folle L. I la SECONDA, da CASTIGLIONE fino a RO'

per ciascuna pertica in regola di S. 6

e per ogni Ruota come sopra L. 2

la TERZA, da RO' sino al FINE

cioé una pertica soldi 4 denari 6

e ogni RUOTA, come sopra L. I,IO

Cosicché tutt' é TRS Tasse , unite insieme venivano a rilevare la somma di L. 3.809 (diconsi Lire Tremila ottocento voe e soldi 4 )

L'anno 1609 deordine del sig. GIUDICE COMMISSARIO, ed ad istanza del Rº Fisco, furono trasmessi i rispettivi precetti ad allegare la causa, perché non dovessero essere condannatinelle pene delle N.C. degli Ordini, e delle Gride agli AMBROGIO GOTTARDO di BIGIOGGERO - Fittabile di Luigi Bigiogero

I608

IRRIGAZIONE

1609